

IL COMUNE NON PUO' INTRODURRE NUOVI BALZELLI

Il Comune non può chiedere al contribuente di pagare oltre alla tassa per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico altre somme non previste dalla legge. Il potere regolamentare non consente di introdurre nell'ordinamento dell'ente prestazioni patrimoniali imposte, poiché sono in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione. Lo ha affermato il Tar per la Campania, sezione VII, con la sentenza 4849 dell'11 aprile 2007.

Del resto, anche l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 pone come limiti al potere regolamentare: la definizione delle fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima.

Nel regolamento che disciplina la concessione del sottosuolo e l'autorizzazione per la posa delle infrastrutture, Il Comune aveva previsto "un'indennità a titolo di civico ristoro". Questa era dovuta, in aggiunta alla tassa, per l'uso e l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico. Secondo l'ente, questo nuovo balzello avrebbe dovuto compensare non solo i maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione, ma anche i disagi causati ai cittadini con la realizzazione delle opere.

Per i giudici amministrativi, invece, questa indennità si configura "come una prestazione patrimoniale imposta sulla base di autonome valutazioni di carattere politico compiute dal Comune di San Giorgio a Cremano, che va a collocarsi all'esterno del quadro normativo".

In effetti, l'articolo 38 del decreto legislativo 507/1993 prevede che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province. Il presupposto per l'applicazione della tassa sussiste quando l'utilizzazione del suolo pubblico avviene per esclusivi interessi privati e quando sullo stesso vengono apposte strutture temporanee o permanenti. Questo comporta la sottrazione dell'area pubblica all'uso collettivo e il relativo sacrificio per la collettività generalizzata. Inoltre, l'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997, richiamato nella sentenza, stabilisce che Comuni e Province, con regolamento, possono escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della Tosap. Hanno, però, la facoltà di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Non è quindi ammesso un *tertium genus* e cioè la richiesta di un'ulteriore prestazione patrimoniale.